

**Ordinanza dell'Assemblea federale  
relativa alla legge sul Parlamento  
e all'amministrazione parlamentare  
(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)**

del 3 ottobre 2003 (Stato 1° agosto 2007)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 4 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sul Parlamento (LParl);

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 maggio 2003<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 6 giugno 2003<sup>3</sup>,

*decreta:*

**Capitolo 1: Disposizioni d'applicazione della legge sul Parlamento**

**Sezione 1: Bollettino ufficiale**

**Art. 1**           Contenuto

<sup>1</sup> Il Bollettino ufficiale è pubblicato dai Servizi del Parlamento. Vi sono verbalizzati integralmente i dibattiti e le decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, nonché dell'Assemblea federale plenaria.

<sup>2</sup> Il Bollettino ufficiale è pubblicato continuativamente in forma elettronica; dopo ogni sessione è edita anche una versione stampata.

**Art. 2**           Correzioni

<sup>1</sup> Gli oratori ricevono per esame una bozza dei loro interventi e possono effettuare correzioni formali. Correzioni materiali non sono ammesse. In casi litigiosi, decide definitivamente l'Ufficio della Camera.

<sup>2</sup> I testi sono considerati approvati se entro tre giorni lavorativi dopo la loro ricezione non pervengono correzioni al servizio competente.

**Art. 3**           Archiviazione

Le registrazioni sonore effettuate per la compilazione del Bollettino ufficiale sono versate all'Archivio federale.

RU **2003** 3605

<sup>1</sup> RS **171.10**

<sup>2</sup> FF **2003** 4384

<sup>3</sup> FF **2003** 4408

## Sezione 2: Verbali delle sedute delle commissioni

### Art. 4 Verbali delle deliberazioni

<sup>1</sup> I Servizi del Parlamento redigono i processi verbali delle sedute delle commissioni.

<sup>2</sup> I processi verbali delle deliberazioni servono:

- a. alla preparazione dell'ulteriore trattazione degli oggetti in deliberazione nella Camera o in successive sedute di commissione;
- b. da base per la redazione di rapporti e quale comprova delle decisioni della commissione;
- c. all'interpretazione successiva degli atti legislativi e delle decisioni della commissione.

<sup>3</sup> Le deliberazioni in commissione sono verbalizzate analiticamente. È fatto salvo l'articolo 5.

<sup>4</sup> Le deliberazioni vengono registrate ai fini della redazione del verbale.

<sup>5</sup> La registrazione non può essere utilizzata ad altri scopi e viene cancellata tre mesi dopo la seduta. In casi motivati, le commissioni e delegazioni di vigilanza possono conservare le registrazioni anche al di là dei tre mesi.

### Art. 5 Verbali delle decisioni

Il presidente della commissione può far verbalizzare le sole decisioni se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione dell'atto legislativo o delle decisioni della commissione.

### Art. 6 Distribuzione dei verbali

<sup>1</sup> I verbali delle commissioni vengono distribuiti:

- a. ai membri della commissione;
- b. al presidente della commissione omologa dell'altra Camera;
- c. alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento;
- d. ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta.

<sup>2</sup> Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l'estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato.

<sup>3</sup> Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell'altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta.

<sup>4</sup> I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono inoltre distribuiti alle segreterie dei gruppi parlamentari e, su richiesta, ai membri delle due Camere:

- a. disegni e progetti di atti legislativi;
- b. iniziative parlamentari;
- c. iniziative dei Cantoni;

- d. mozioni dell'altra Camera;
- e. petizioni;
- f. rapporti che non concernono l'alta vigilanza.

<sup>5</sup> Le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione dei verbali nel settore dell'alta vigilanza.

#### **Art. 7** Diritto di consultazione dei verbali

<sup>1</sup> Terminati i dibattiti o a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, i verbali delle commissioni su oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 possono essere consultati, su domanda:

- a. per l'applicazione del diritto;
- b. per scopi scientifici.

<sup>2</sup> L'approvazione delle domande ai sensi del capoverso 1 compete al segretario generale dell'Assemblea federale.

<sup>3</sup> Nel caso di oggetti ancora in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4, il presidente della commissione può eccezionalmente permettere la consultazione dei verbali prima della chiusura dei dibattiti se sono dati motivi importanti.

<sup>4</sup> Sulle domande di consultazione dei verbali che non concernono oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 decide il presidente della commissione competente. Il presidente autorizza la consultazione se non vi si oppongono motivi importanti. Se necessario, sente l'autorità federale interessata.

<sup>5</sup> Chi ottiene l'autorizzazione di consultare i verbali deve rispettarne la riservatezza. In particolare, non può citarli letteralmente né rendere nota la posizione assunta dai singoli partecipanti.

<sup>6</sup> La consultazione può essere subordinata all'adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi.

#### **Art. 8** Documenti

Le disposizioni sulla distribuzione dei verbali delle commissioni e sul diritto di consultarli si applicano per analogia ai documenti delle commissioni.

#### **Art. 9** Verbali e documenti degli Uffici e delle delegazioni

Gli articoli 4-8 si applicano per analogia anche alla verbalizzazione delle sedute degli Uffici e delle delegazioni delle Camere.

### Sezione 3: Controllo parlamentare dell'amministrazione

#### Art. 10

<sup>1</sup> L'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA), su mandato delle Commissioni della gestione:

- a. effettua valutazioni nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare e segnala alle Commissioni della gestione tematiche meritevoli d'essere chiarite;
- b. verifica le valutazioni attuate dall'amministrazione federale e del loro utilizzo nei processi decisionali.

<sup>2</sup> A richiesta delle commissioni parlamentari, l'OPCA esamina l'efficienza dei provvedimenti presi dalla Confederazione; è fatto salvo l'articolo 54 capoverso 4 LParl.

<sup>3</sup> L'OPCA dispone degli stessi diritti all'informazione della segreteria delle Commissioni della gestione. Può far capo a periti esterni e conferire loro pertinenti diritti.

<sup>4</sup> Per far capo ai periti, l'OPCA dispone autonomamente di un apposito credito, sul cui impiego riferisce annualmente alle Commissioni della gestione.

<sup>5</sup> L'OPCA è altresì autonomo nello svolgimento dei mandati conferitogli. Esso coordina le sua attività con quelle degli altri organi di controllo della Confederazione.

<sup>6</sup> I rapporti dell'OPCA vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione. La decisione spetta alle commissioni che hanno sollecitato l'inchiesta.

### Sezione 4: Accredimento di operatori dei mezzi di comunicazione

#### Art. 11

<sup>1</sup> Gli accreditamenti effettuati dalla Cancelleria federale valgono anche per l'Assemblea federale.

<sup>2</sup> I Servizi del Parlamento possono procedere a accreditamenti giornalieri.

<sup>3</sup> L'ordinanza del 21 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'accREDITAMENTO dei giornalisti è applicabile per analogia.

<sup>4</sup> Negli ambiti di competenza dell'Assemblea federale, la Delegazione amministrativa può privare delle agevolazioni connesse all'accREDITAMENTO gli operatori che abusano gravemente della libertà di movimento loro concessa. L'interessato dev'essere previamente sentito.

<sup>4</sup> RS 170.61

## Sezione 5: Radiotelevisione

### **Art. 12** Registrazione audiovisiva dei dibattiti parlamentari

I Servizi del Parlamento provvedono alla produzione di una registrazione audiovisiva fededegna dei dibattiti parlamentari.

### **Art. 13** Utilizzazione della registrazione audiovisiva

I Servizi del Parlamento mettono a disposizione delle emittenti radiotelevisive la registrazione audiovisiva.

### **Art. 14** Informazione sulle trasmissioni in diretta

Se i dibattiti parlamentari vengono trasmessi in diretta, i deputati ne devono essere informati.

### **Art. 15** Altre registrazioni

Chi intende effettuare da sé registrazioni nelle Camere dev'esserne autorizzato dai rispettivi Uffici.

## Sezione 6: Pubblicazioni biografiche

### **Art. 16**

<sup>1</sup> I servizi del Parlamento allestiscono brevi biografie dei membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale. Vi figurano segnatamente:

- a. cognomi e nomi;
- b. data e luogo di nascita;
- c. luogo d'origine e luogo di domicilio;
- d. formazione, titoli e attività professionale;
- e. cariche politiche e altri mandati;
- f. attività nelle commissioni;
- g. indirizzo per gli invii di servizio;
- h. grado militare;
- i. fotografia.

<sup>2</sup> I dati seguenti possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto dell'interessato:

- a. indirizzo privato (abitazione e recapito postale);
- b. indirizzo di posta elettronica;

- c. stato civile;
- d. numero dei figli.

<sup>3</sup> Le biografie sono pubblicate in un manuale; possono essere diffuse anche via Internet.

## **Sezione 7:<sup>5</sup> Diritto di polizia**

### **Art. 16a** Tessere di accesso

<sup>1</sup> Chi intende accedere al Palazzo del Parlamento deve essere in possesso di una tessera di accesso.

<sup>2</sup> Vi sono due tipi di tessere di accesso:

- a. le tessere di accesso permanenti, fornite alle persone che lavorano o entrano regolarmente nel Palazzo del Parlamento;
- b. le tessere di accesso giornaliera, fornite alle persone che entrano nel Palazzo del Parlamento per singoli giorni.

<sup>3</sup> Le richieste di tessere di accesso permanenti devono essere rivolte al centro di autorizzazione del Dipartimento, della Cancelleria federale o dei Servizi del Parlamento. Le tessere sono rilasciate dal servizio del Parlamento incaricato della sicurezza.

<sup>4</sup> Le richieste di tessere di accesso giornaliera devono essere rivolte al servizio del Parlamento incaricato della sicurezza. Le tessere sono rilasciate da questo servizio.

### **Art. 16b** Dati e protezione dei dati

<sup>1</sup> Chi intende chiedere una tessera di accesso permanente è tenuto a fornire al centro di autorizzazione i dati seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. funzione;
- c. indirizzo;
- d. numero AVS;
- e. fotografia.

<sup>2</sup> I centri di autorizzazione verificano l'esattezza dei dati di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Chi intende chiedere una tessera di accesso giornaliera è tenuto a fornire al servizio incaricato della sicurezza i dati seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo;

<sup>5</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 giu. 2004 (RU **2004** 2993; FF **2004** 1415 1421).

- c. numero di un documento di legittimazione ufficiale o di una tessera di legittimazione del personale della Confederazione.

<sup>4</sup> I dati di cui ai capoversi 1 e 3 sono conservati dal servizio incaricato della sicurezza:

- a. per la durata dell'autorizzazione di accesso e per un anno a decorrere dalla scadenza della stessa, in caso di tessere di accesso permanenti;
- b. per un anno, in caso di tessere di accesso giornalieri.

<sup>5</sup> Solo il servizio incaricato della sicurezza ha accesso ai dati raccolti.

<sup>6</sup> I dati relativi agli spostamenti delle persone nel Palazzo del Parlamento non sono elaborati, tranne che in casi di emergenza. Sono cancellati al più tardi 30 giorni dopo essere stati rilevati.

<sup>7</sup> Il segretario generale dell'Assemblea federale può permettere che la tessera di accesso del personale dei Servizi del Parlamento sia impiegata per altri scopi, in particolare per la registrazione delle ore lavorative.

## **Capitolo 2: Amministrazione parlamentare**

### **Sezione 1: Compiti dei Servizi del Parlamento e collaborazione**

#### **Art. 17**           Compiti

<sup>1</sup> I Servizi del Parlamento sono servizi amministrativi centrali che assistono l'Assemblea federale e i suoi organi nell'adempimento dei loro compiti.

<sup>2</sup> Svolgono i compiti di cui all'articolo 64 LParl.

<sup>3</sup> Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento che eseguono mandati per conto di singoli deputati sono tenute a mantenere segreta l'identità di questi ultimi.

#### **Art. 18**           Collaborazione con l'amministrazione federale

<sup>1</sup> I Servizi del Parlamento trattano direttamente con le unità amministrative della Confederazione nonché con altri enti incaricati di compiti federali.

<sup>2</sup> Se non possono fornire essi stessi le prestazioni amministrative necessarie ai lavori parlamentari, i Servizi del Parlamento possono avvalersi della collaborazione dei servizi competenti dell'amministrazione federale.

<sup>3</sup> Per l'adempimento dei loro compiti, i Servizi del Parlamento possono chiedere informazioni tecniche e giuridiche ai dipartimenti e ai servizi dipartimentali.

#### **Art. 19**           Collaborazione con terzi

I Servizi del Parlamento possono, per singole prestazioni, concludere contratti con terzi.

## Sezione 2: Organizzazione e direzione dei Servizi del Parlamento

### Art. 20 Delegazione amministrativa

<sup>1</sup> La Delegazione amministrativa ha la direzione suprema dei Servizi del Parlamento. Vigila sulla loro gestione e sulle loro finanze.

<sup>2</sup> La Delegazione amministrativa è in particolare competente per:

- a. l'elaborazione dei progetti di preventivo e di consuntivo dell'Assemblea federale;
- b. la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dei Servizi del Parlamento conformemente all'articolo 27 capoverso 1;
- c. l'approvazione del regolamento interno dei Servizi del Parlamento;
- d. il disciplinamento del controllo gestionale e del sistema dei rapporti relativo al personale dei Servizi del Parlamento;
- e. l'esercizio delle attribuzioni di polizia di cui all'articolo 69 capoverso 1 LParl; in subordine, questa competenza è esercitata dal segretario generale dell'Assemblea federale;
- f. tutti gli altri affari amministrativi dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento che non sono riservati o delegati ad altri organi dell'Assemblea federale o al segretario generale.

### Art. 21 Delegato

<sup>1</sup> La Delegazione amministrativa designa come delegato un proprio membro, per un biennio.

<sup>2</sup> Il delegato:

- a. rappresenta la Delegazione nei confronti dei Servizi del Parlamento;
- b. sorveglia ed esamina la gestione e le finanze dei Servizi del Parlamento;
- c. provvede affinché siano osservate le direttive e le decisioni della Delegazione;
- d. riferisce alla Delegazione circa il rispetto delle finalità e del preventivo dei Servizi del Parlamento e le sottopone proposte in merito.

<sup>3</sup> In casi urgenti in questioni di personale, il delegato può, dopo aver consultato il presidente, esercitare le pertinenti attribuzioni spettanti alla Delegazione.

### Art. 22 Segretario generale dell'Assemblea federale

<sup>1</sup> Il segretario generale dell'Assemblea federale è a capo dei Servizi del Parlamento e ne presiede la Direzione.

<sup>2</sup> Egli dirige inoltre la segreteria del Consiglio nazionale e dell'Assemblea federale.



**Art. 23** Segretario del Consiglio degli Stati

<sup>1</sup> Il segretario del Consiglio degli Stati ne dirige la segreteria. È nel contempo segretario generale aggiunto dell'Assemblea federale.

<sup>2</sup> Assume la supplenza del segretario generale nell'Assemblea federale plenaria e nella direzione dei Servizi del Parlamento secondo l'articolo 22 capoverso 1.<sup>6</sup>

**Art. 24** Direzione

<sup>1</sup> La composizione della Direzione è definita nel regolamento interno dei Servizi del Parlamento.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> La Direzione coadiuva il segretario generale dell'Assemblea federale nell'adempimento dei compiti seguenti:<sup>8</sup>

- a. emanazione del regolamento relativo all'organizzazione e ai compiti dei Servizi del Parlamento;
- b. attuazione della politica del personale e governo delle risorse;
- c. elaborazione del piano finanziario, del preventivo e del consuntivo a destinazione della Delegazione amministrativa;
- d. presentazione di un resoconto periodico sulla propria attività gestionale al delegato della Delegazione amministrativa.

<sup>3</sup> La Direzione provvede affinché le pratiche amministrative si svolgano con efficienza e fa in modo che il personale ed i mezzi materiali siano impiegati con razionalità.

**Sezione 3: Rapporti di lavoro****Art. 25** Principio

Il personale dei Servizi del Parlamento soggiace alla legge del 24 marzo 2000<sup>9</sup> sul personale federale. Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono pure applicabili le disposizioni emanate in esecuzione di tale legge.

**Art. 26** Segretario generale dell'Assemblea federale

<sup>1</sup> La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell'Assemblea federale. La nomina necessita della ratifica dell'Assemblea federale plenaria.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3475 3476; FF **2007** 3917).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3475 3476; FF **2007** 3917).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3475 3476; FF **2007** 3917).

<sup>9</sup> RS **172.220.1**

<sup>2</sup> Il mandato del segretario generale dura quattro anni. Decorre dal 1° gennaio che segue l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale e termina il 31 dicembre che segue l'inizio della legislatura seguente.

<sup>3</sup> Il mandato è prorogato di altri quattro anni se entro il 30 giugno dell'ultimo anno del mandato la Conferenza di coordinamento non scioglie il rapporto di lavoro.

#### **Art. 27** Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento

<sup>1</sup> La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro:

- a. ...<sup>10</sup>
- b. del segretario del Consiglio degli Stati; l'Ufficio del Consiglio degli Stati è previamente sentito;
- b<sup>bis</sup>,<sup>11</sup> dei capisettore;
- c. del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione;
- d. del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze; l'assunzione dev'essere confermata dalla Delegazione delle finanze.

<sup>2</sup> Il segretario generale è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale rimanente.

<sup>3</sup> Prima di assumere i segretari delle commissioni e delle delegazioni, vanno sentiti i presidenti delle commissioni e delegazioni interessate.

#### **Art. 28** Competenza per altre questioni in materia di personale

<sup>1</sup> Sono competenti per le decisioni in materia di personale che non ricadono negli articoli 26 e 27:

- a. il delegato della Delegazione amministrativa per le decisioni concernenti:
  - 1. il segretario generale dell'Assemblea federale,
  - 2. il personale la cui assunzione spetta alla Delegazione amministrativa;
- b. il segretario generale dell'Assemblea federale per tutti gli altri casi.

<sup>2</sup> Nei casi in cui l'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>12</sup> sul personale federale (Opers) subordina una decisione in materia di personale all'accordo o all'informazione del Dipartimento federale delle finanze, il segretario generale dell'Assemblea federale si rivolge, invece che al Dipartimento, alla Delegazione amministrativa.

<sup>10</sup> Abrogata n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475 3476; FF 2007 3917).

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475 3476; FF 2007 3917).

<sup>12</sup> RS 172.220.111.3

**Art. 29** Commissione del personale

<sup>1</sup> La Commissione del personale viene in particolare sentita dalla Direzione nelle questioni riguardanti il personale.

<sup>2</sup> La durata del mandato dei membri della Commissione del personale è di quattro anni. Decorre dal 1° gennaio dopo l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale.

**Art. 30** Eccezioni riguardo ai colloqui con i collaboratori

<sup>1</sup> Le disposizioni concernenti i colloqui con i collaboratori e la valutazione del personale non sono applicabili ai collaboratori dei Servizi del Parlamento con un grado di occupazione uguale o inferiore al 25 per cento o con un contratto di lavoro a tempo determinato.

<sup>2</sup> Con i collaboratori di cui al capoverso 1 si tiene almeno una volta ogni due anni un colloquio sulle reciproche aspettative; questo colloquio non incide sullo stipendio.

<sup>3</sup> Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio dei collaboratori di cui al capoverso 1 viene aumentato almeno del 2 per cento e al massimo del 3 per cento, fino al raggiungimento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio convenuta nel contratto di lavoro. Stipendi più elevati o altri scatti di stipendio non sono possibili.

**Art. 31** Requisito della cittadinanza svizzera

Le seguenti funzioni sono riservate a persone di cittadinanza svizzera:

- a. segretario generale dell'Assemblea federale;
- b. ...<sup>13</sup>
- c. segretario del Consiglio degli Stati;
- d. segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione;
- e. segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

**Art. 32** Valutazione della funzione

<sup>1</sup> L'autorità competente secondo l'articolo 27 capoversi 1 e 2 valuta ogni funzione e la assegna a una classe di stipendio.

<sup>2</sup> Il servizio competente in materia di personale elabora una raccomandazione in merito.

<sup>3</sup> Sono applicabili per analogia i criteri di valutazione di cui all'Ops<sup>14</sup> e le direttive del Dipartimento federale delle finanze. Possono essere consultati gli organi di valutazione competenti secondo l'articolo 53 lettere a e b Ops.

<sup>13</sup> Abrogata n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475 3476; FF 2007 3917).

<sup>14</sup> RS 172.220.111.3

<sup>4</sup> Prima di assegnare una funzione alle classi di stipendio 32–38, la Delegazione amministrativa consulta la Delegazione delle finanze.

**Art. 33** Tempo di lavoro, vacanze e congedi

Per le esigenze specifiche del funzionamento del Parlamento, il segretario generale dell'Assemblea federale può adeguare e completare le prescrizioni applicabili all'amministrazione federale in materia di tempo di lavoro, vacanze e congedi; ne sono esclusi la durata del lavoro annuo, il diritto alle vacanze e il congedo maternità.

**Art. 34** Altre prestazioni del datore di lavoro

Per le esigenze specifiche dei Servizi del Parlamento, il segretario generale dell'Assemblea federale può adeguare o completare le disposizioni esecutive del Dipartimento federale delle finanze concernenti le altre prestazioni del datore di lavoro.

**Art. 35** Limitazione del diritto di sciopero

<sup>1</sup> I collaboratori dei Servizi del Parlamento che, nell'ambito dell'articolo 96 Opers<sup>15</sup>, adempiono compiti essenziali per garantire il funzionamento delle commissioni e lo svolgimento delle sessioni dell'Assemblea federale non possono scioperare.

<sup>2</sup> Il delegato della Delegazione amministrativa designa nel caso concreto le persone a cui è negato l'esercizio del diritto di sciopero.

### **Capitolo 3: Disposizioni finali**

**Art. 36** Diritto applicabile

Le regolamentazioni amministrative applicabili all'Amministrazione federale si applicano anche ai Servizi del Parlamento salvo diversa disposizione della Delegazione amministrativa.

**Art. 37** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 7 ottobre 1988<sup>16</sup> sui Servizi del Parlamento è abrogata.

**Art. 38** Entrata in vigore

Eccettuato l'articolo 23 capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2003. La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore dell'articolo 23 capoverso 2.

<sup>15</sup> RS 172.220.111.3

<sup>16</sup> [RU 1989 334, 1991 482, 1993 3, 1995 4880, 2000 284, 2001 3590]

**Disposizione transitoria della modifica del 22 giugno 2007<sup>17</sup>**

Gli attuali segretari generali aggiunti conservano tale titolo sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

<sup>17</sup> RU 2007 3475; FF 2007 3917

